SANTO IN MEZZ'ORA



Lunedì 20 novembre parliamo di

- Consigio di Stato: no DUP e Bilancio nella stessa seduta
- Ministero Interno: parere sul rilascio di copia degli elenchi dei residenti ai consiglieri comunali
- Ministero Interno: perere sull'accesso dei consiglieri limitato alla visisone e non alla copia degli atti
- ANAC: parere sui "limiti" alla incentivazione in caso di affidamento diretto
- ANAC: Richiamato un Comune che affida compiti gestionali al segretario comunale in quanto RPCT
- WHISTLEBLOWING: Le prescrizioni in tema di sicurezza informatica (con Marco La Diega)

conversazione mattutina di Alessandro Calcaterra con Santo Fabiano







Pubblicato il 03/11/2023

N. 09551/2023REG.PROV.COLL. N. 09811/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Home » Pareri



Diritto d'accesso ex art.43 d.lgs. n.267/00. Richiesta rilascio copia elenco anagrafico cittadini residenti



TUEL

Diritti dei consiglieri

- 1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
- 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, <mark>tutte le notizie e</mark> le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.
- 4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

www.santofabiano.it

(Parere n.27838 del 10/10/2023)

... il sindaco, a seguito di istanza di un consigliere comunale relativa al rilascio dell'elenco anagrafico dei cittadini del comune in formato excel, comprendente date di nascita e residenza, secondo l'ultimo aggiornamento esistente, ha chiesto se sia corretto rilasciare i predetti dati.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nelle sedute del 29 novembre e del 20 dicembre 2011, ha formulato il proprio parere evidenziando che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è riconosciuta al consigliere comunale un'ampia potestà di accesso a tutte le notizie quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Ha precisato che ai consiglieri comunali è imposto l'obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti segreti o riservati ai quali hanno avuto accesso, incorrendo, in caso negativo, in responsabilità personale; pertanto, la Commissione ha ritenuto sussistere il diritto del consigliere comunale di accedere agli elenchi ed alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all'esercizio del proprio mandato politico.

In merito al rilascio degli elenchi anagrafici dei cittadini di un Comune, si fa presente che il d.P.R. 30 maggio 1989, n.223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", all'articolo 34, comma 1, prevede che l'ufficiale di anagrafe può rilasciare alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione ed alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.194/2014 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente), e dall'articolo 58 d.lgs. n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) riguardante la modalità della fruibilità del dato. Il successivo comma 2 del citato articolo 34 stabilisce che l'ufficiale di anagrafe può rilasciare dati anagrafici, concernenti gli iscritti residenti nel comune, resi anonimi e aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

Articolo 34*

DPR 30 maggio 1989, n. 223

Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

- 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli iscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.
- 3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

(Parere n.27838 del 10/10/2023)

Anche il Garante per la protezione dei dati personali, nelle proprie linee guida 19 aprile 2007 in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali, ha precisato che, per quanto riguarda gli atti anagrafici, "mentre i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia sono rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, gli elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente sono rilasciati solo ad amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (artt.33 e 34 d.P.R. 30 maggio 1989, n.223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente").

Se alle pubbliche amministrazioni è consentito accedere ai predetti dati quando l'istanza sia motivata e per esclusivo uso di pubblica utilità, è opportuno segnalare che i consiglieri comunali per l'accesso agli atti ex art.43 del TUEL non hanno l'obbligo di motivare le relative istanze, ma è comunque necessario che l'accesso agli atti richiesti sia utile all'espletamento del proprio mandato. Tuttavia, la giurisprudenza degli ultimi anni in materia di accesso dei consiglieri ex art.43 del TUEL evidenzia la necessità di osservare il principio di un "equilibrato bilanciamento" tra la posizione del consigliere, a poter esercitare pienamente e pressoché incondizionatamente il proprio mandato, e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione (cfr. Consiglio di Stato, 11 marzo 2021, n.2089).



PARERE

Ministero dell'Interno

(Parere n.27838 del 10/10/2023)

Anche la recente sentenza del Consiglio di Stato del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), ha nel contempo ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi.

Si rileva, quindi, che il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all'accesso agli atti amministrativi previsto dall'art.7 della legge n.241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela. S

ul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione 'di indirizzo e di controllo politico-amministrativo', propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy.



(Parere n.27838 del 10/10/2023)

Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all'accesso, ma è necessario, come prescritto dall'art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all'espletamento del proprio mandato.

Il Consiglio di Stato, sez.V, con sentenza 3 febbraio 2022, n.769, ha precisato che "In ogni caso, quanto a contenuto, **non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti**: lo si si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del consiglio comunale (essendo l'accesso strumentale all'esercizio del mandato consiliare)".

Il diritto di accesso del consigliere, quindi, non è illimitato, vista la sua potenziale capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Dalla sopra citata sentenza n.769/2022 si evince che l'accesso agli atti da parte del consigliere, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare, non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il sindaco e la giunta) e non al consiglio l'ordinamento attribuisce, nel quadro dell'assetto dell'ente. Inoltre, l'accesso agli atti non deve porsi in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost.).

(Parere n.27838 del 10/10/2023)

Infine, il TAR Lombardia-Brescia, sez.l, con sentenza del 29 marzo 2021, n.298, ha precisato che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'ente) e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente ed approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che nel caso in esame l'ente possa rilasciare al consigliere l'elenco anagrafico dei cittadini del comune qualora la richiesta nasca da una effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all'espletamento del proprio mandato e qualora la richiesta non incida sulle prerogative proprie degli altri organi comunali (sindaco e giunta), essendo l'accesso strumentale all'esercizio del mandato consiliare.

110



Articolo 51

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n.1, art. 26)

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.


La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione stessa.

Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.

Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, le liste elettorali del Comune. di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso*

Il testo precedente



Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita

*modificato dall'articolo 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196



ACCESSO ALLE LISTE ELETTORALI

00148/2011

In forza dell'articolo 51 del D.P.R. n. 223 del 20 marzo 1967, così come modificato dall'articolo 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socioassistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso", pertanto una richiesta astratta e generica non è riconducibile alle finalità di legge.

Il richiedente deve indicare chiaramente e specificatamente il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali, spettando poi al soggetto che deve applicare la norma (il comune e in seconda istanza il giudice), di valutare e stabilire se tale concreto utilizzo

ntra o meno nelle finalita animese.

Spetta all'amministrazione destinataria dell'istanza (in questo caso al comune, en nel merito della richiesta e valutare se la specifica finalità del loro successivo utilizzo, mel merito del richiedente, sia conforme all'attività del soggetto medesimo, nonché en en desimo, nonché en en del cui al citato articolo 177/2003.



PARERE

Home » Pareri

Accesso agli atti amministrativi da parte di un consigliere

Territorio e autonomie locali

Categoria

05.02.06 Diritto di accesso

Sintesi/Massima

Si ritiene che l'ente possa garantire il diritto di accesso ai sensi dell'art.43 T.U.E.L. al consigliere anche solo consentendogli di visionare i documenti senza rilasciarne copia, soprattutto quando si tratti di accessi a numerosi documenti.

40



(Parere n.30044 del 30.10.2023)

il segretario di un ente, attese le continue richieste di accesso formulate da un consigliere comunale, ha chiesto se si possa considerare garantito il diritto all'informazione del consigliere consentendogli di visionare i documenti richiesti, senza estrarne copia.

Al riguardo, si premette che il Consiglio di Stato ha ribadito che "è principio pacifico quello per cui l'accesso agli atti, ex art.43 d.lgs. n.267 del 2000, da parte dei consiglieri comunali costituisce strumento di controllo e verifica del comportamento dell'amministrazione, in funzione di tutela di interessi non individuali ma generali, ed è pertanto espressione del principio democratico dell'autonomia locale" (Cons. Stato-sez.V, sentenza n.8667 del 10/10/2022).

Inoltre, l'Alto Consesso con sentenza n.4792 del 22 giugno 2021 ha ribadito che l'esercizio del potere di accesso, di cui all'articolo 43, comma 2, TUOEL, è finalizzato "all'espletamento del mandato" e pertanto deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto all'art.42 del medesimo TUOEL.

Il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva deve quindi porsi in rapporto di strumentalità con la funzione 'di indirizzo e di controllo politico-amministrativo', di cui nell'ordinamento dell'ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art.42, c.1, TUOEL). Il diritto del consigliere comunale all'accesso agli atti dell'ente locale ex art.43, c.2, d.lgs. n.267 del 2000 non è, dunque, incondizionato (Cons. Stato-sez.V, 11 marzo 2021, n.2089).

Si rileva, altresì, che il sopra citato articolo 43 dispone che il consigliere comunale ha diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, ma non precisa che vi sia anche un diritto ad estrarre copia dei documenti richiesti. L'Alto Consesso con la citata pronuncia n.4792/2021 ha ritenuto corretto, nel caso esaminato, l'operato dell'amministrazione comunale che aveva assolto all'informazione del consigliere avendogli garantito la possibilità di visionare i documenti richiesti senza, tuttavia, estrarne copia.

(Parere n.30044 del 30.10.2023)

il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste "... si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo" demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960).

L'azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell'esaminare le domande di accesso, l'amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura.

Sul punto, si segnala quanto espresso dal TAR Lazio-sez.I che, con sentenza del 3 febbraio 2023 n.49, ha ribadito che "il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l'efficacia e l'efficienza dell'operato dell'amministrazione locale ...".

(Parere n.30044 del 30.10.2023)

Già il TAR Lombardia-Brescia, sez.l, con sentenza del 29 marzo 2021, n.298, aveva precisato che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell'ente) e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.

Si evidenzia, inoltre, che dalla sentenza del Consiglio di Stato n.769/2022 si evince che l'accesso agli atti da parte del consigliere, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare, non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il sindaco e la giunta) e non al consiglio l'ordinamento attribuisce, nel quadro dell'assetto dell'ente.

Tra l'altro, l'accesso agli atti non deve porsi in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell'azione amministrativa (art.97 Cost.). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che l'ente possa garantire il diritto di accesso ai sensi dell'art.43 T.U.E.L. al consigliere anche solo consentendogli di visionare i documenti senza rilasciarne copia, soprattutto quando si tratti di accessi a numerosi documenti.



Il Presidente

....OMISSIS.....

Oggetto

Affidamento diretto - Incentivi per funzioni tecniche – art. 45 d.lgs. 36/2023 - richiesta parere.

FUNZ CONS 54/2023



DELIBERA N. 520

Del 25 ottobre 2023

Oggetto: Atto di constatazione nei confronti del Comune di Ravenna ai sensi dell'art. 20 co. 3 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione